

# Profili processuali dell'azione di risarcimento del danno: titoli di responsabilità, danni futuri e obbligati in solido

Relatori: Avv. Prof. Raffaella Muroli

Docente di diritto processuale civile  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Riccardo Martinoli  
Dottore di ricerca in diritto processuale  
civile

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi

Busto Arsizio, 28 Ottobre 2021

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

L'azione di risarcimento del danno, sia essa fondata su titolo contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 ss. c.c.), è sempre stata considerata una  
**DOMANDA ETERODETERMINATA**



Il diritto risarcitorio è individuato non solo dal *petitum* (provvedimento del giudice) ma anche dalla *causa petendi*



**DIFFERENZA CON I CD. DIRITTI AUTODETERMINATI** (es. diritto di proprietà)

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

RILEVANZA IN GENERALE DELLA DISTIZIONE TRA  
DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE



DIVERSA AMPIEZZA DEL POTERE EMENDATIVO  
DELLE PARTI  
(SPECIE ENTRO LA MEMORIA N. 1 CO. 6 ART. 183 CPC)  
(PIU' AMPIO PER LE DOMANDE AUTODETERMINATE)



DIVERSA AMPIEZZA DELL'EFFETTO DI NE BIS IN IDEM  
(PIU' AMPIO PER LE D. AUTODETERMINATE: PRINCIPIO  
DEL GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO E IL  
DECUCIBILE)

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

L'Azione di risarcimento del danno, sia essa fondata su titolo contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 ss. c.c.), è sempre stata considerata una  
DOMANDA ETERODETERMINATA



IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE SI E'  
CONCENTRATO SULLA NOZIONE DI CAUSA PETENDI  
NELL'AZIONE RISARCITORIA

Fatti materiali o fattispecie giuridica integrano la causa petendi?

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

**Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186**

### Caso di specie:

- ❑ Azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. contro convenuta, incaricata dell'assistenza domiciliare della attrice, persona non autosufficiente, per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alle lesioni personali (frattura del femore dx) che l'attrice aveva subito, cadendo dalla sedia di comodità
- ❑ I grado: rigetto della domanda per mancato onere di prova illecito extracontrattuale
- ❑ Il grado: motivo di appello della danneggiata per aver il giudice di primo grado errato nella qualificazione del rapporto come illecito extracontrattuale e non invece come contrattuale.
- ❑ Sentenza di appello: riqualifica la domanda e accerta responsabilità contrattuale della convenuta

21/03/2022

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

### Caso di specie:

- Sentenza di appello: riqualifica la domanda e accerta responsabilità contrattuale della convenuta



QUESTIONE SISTEMATICA:

VIZIO D ULTRA PETITUM? O RIENTRA NEL POTERE JURA NOVIT CURIA?



LA QUALIFICAZIONE EXTRA O CONTRATTUALE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO E' RICONDUCIBILE ALLA MERA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE (senza alterazione quindi della originaria "causa petendi" e del "petitum" della domanda) O ALTERA LA CAUSA PETENDI DELLA DOMANDA (mutando il diritto)? <sup>6</sup>

## **L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli**

**Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186**

### **Primo orientamento:**

#### **titolo della responsabilità = fatto costitutivo della fattispecie legale**

- Inammissibili perché nuove le domande risarcitorie di fonte contrattuale proposte per la prima volta in appello e viceversa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 14/02/2001; n. 14934 del 23/10/2002; n. 19605 del 30/09/2004; n. 18299 del 19/09/2016)
- domanda diversa quanto al "titolo" (causa petendi), dalla originaria domanda di risarcimento danni fondata sull'illecito aquiliano
- Irrilevante se rimane imm modificata la formulazione del "petitum" rivolto al ristoro del danno (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14934 del 23/10/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 19605 del 30/09/2004)

21/03/2022

## **L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli**

**Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186**

### **Primo orientamento:**

**titolo della responsabilità = fatto costitutivo della fattispecie legale**

- Dopo Cassazione 2015 sulle cd. domande «complanari», questo orientamento della Cassazione ammette almeno l'attività modificativa cd. sostitutiva e non cumulativa e/o subordinata dall'art. 183 c.p.c., comma 6
- Possibile passaggio da titolo extra a contrattuale e viceversa entro la memoria n. 1

(Cass. Ord. n. 13091 del 25/05/2018; Sentenza n. 22865 del 13/09/2019)



## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

### Secondo orientamento (avvallato da recente dottrina)

- La domanda risarcitoria è individuata dal solo petitum mediato, il cd. bene della vita che viene intravisto nel "**ristoro del danno**" - ossia nella eliminazione delle conseguenze negative determinate dalla variazione di una situazione giuridica definita da un prima ed un dopo
- l'azione risarcitoria viene guardata sotto il suo aspetto funzionale, e cioè come "interesse della parte ad essere ripristinata nel bene/utilità perduti»
- In essa convergono entrambe le azioni di risarcimento ex art. 2043 c.c., ed ex art. 1218 c.c.

21/03/2022

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

Secondo orientamento (avvallato da recente dottrina)

- ❑ La domanda risarcitoria è individuata dal solo petitum mediato, il cd. bene della vita che viene intravisto nel «**ristoro del danno**»
- ❑ L'oggetto del giudizio avrebbe sempre a base lo stesso bene della vita (perduto) e lo stesso interesse al suo ripristino, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da un inadempimento contrattuale o da un comportamento "contra jus" in assenza di un preesistente rapporto obbligatorio

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

Secondo orientamento (avallato da recente dottrina)

CONSEGUENZE



- ❑ indifferente se detta variazione della situazione giuridica sia stata determinata da una condotta di inadempimento contrattuale od invece da una condotta illecita extracontrattuale
- ❑ Massimo potere emendativo delle parti, anche per la prima volta in grado di appello, in ordine alla diversa "fonte" contrattuale od extracontrattuale del diritto di credito
- ❑ Possibile deduzione del concorso delle due fattispecie

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

### TESI ACCOLTA

- ❑ Premessa: esclude che, ai fini della individuazione del diritto risarcitorio, rilevi il diverso regime processuale dell'onere probatorio e della prescrizione
- ❑ sono discipline non integranti la fattispecie legale del diritto
- ❑ la rispettiva applicazione è meramente consequenziale al differente titolo del diritto fatto valere in giudizio e quindi al bene della vita di cui si chiede la tutela



Riconosce però che la scelta processuale della applicazione, alla fattispecie dedotta in giudizio, dei due diversi regimi (onere prova e prescrizione)  
*«...esplica rilevanti riflessi sul piano delle modalità di esercizio della difesa e sulla effettività della garanzia del contraddittorio nel corso del processo»*

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

### tesi accolta:

l'azione risarcitoria non è una domanda autodeterminata

- Ma il passaggio dall'una all'altra responsabilità non è totalmente irrilevante
- Il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta rimane un diritto eterodeterminato
- Non è un mero diritto al pagamento di una somma di denaro
- Tuttavia, la Cassazione apre in parte alla seconda tesi

21/03/2022

valenza meramente fattuale materiale della causa petendi <sup>13</sup>

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

[tesi accolta:](#)

valenza meramente fattuale materiale della causa petendi

*«La domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 4, costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la "causa petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela»*

Netta adesione alla teoria della  
cd. sostanziazione della domanda giudiziale

## L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-07-2020) 15-09-2020, n. 19186

### tesi accolta:

La domanda risarcitoria è individuata dal petitum mediato e dalla causa petendi, intesa quale insieme di fatti materiali allegati dall'attore, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica



- ❑ Massima apertura anche al potere di qualificazione giuridica del giudice della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti nel rispetto del contraddittorio
  
- ❑ anche al Giudice di appello che può provvedervi "ex officio» perché non incide sugli elementi identificatori della domanda risarcitoria

# L'azione di risarcimento del danno: domanda eterodeterminata e concorso di titoli

## **Tribunale Frosinone Sent., 27/01/2021**

Quando la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno deduce a sostegno della propria domanda fatti che possano indifferentemente comportare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio



## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

PREMESSA: L'*eadem causa obligandi* come unitarietà del fatto generatore?

Art. 1292 c.c: Presupposti dell'obbligazione solidale:

**Dottrina tradizionale** (amorth, rubino, giorgianni, fragali)

1. Pluralità soggettiva

2. Identità della prestazione

3. *Eadem causa obligandi*: identità della fonte, del fatto generatore del rapporto obbligatorio (art. 1173 cc.: contratto, fatto illecito, altro atto o fatto)



LUNGO DIBATTITO DOTTRINALE SULLA SUSSISTENZA  
DEL TERZO ELEMENTO

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

PREMESSA: L'*eadem causa obligandi* come unitarietà del fatto generatore?

LUNGO DIBATTITO DOTTRINALE SULLA SUSSISTENZA DEL TERZO ELEMENTO



Rubino: IN SENSO ATTENUATO

«occorre che per i più debitori o creditori l'obbligazione sorga dal medesimo fatto giuridico, o almeno da fatti collegati con nessi tali che valgano a farli considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva»

### Sufficienti titoli diversi ma collegati

L'unitarietà del fatto generatore rileva solo quale presupposto della presunzione legale solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. in mancanza, vincolo solidale deve derivare dal negozio o dalla legge

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

PREMESSA: L'*eadem causa obligandi* come unitarietà del fatto generatore?

Art. 1292 c.c: Presupposti dell'obbligazione solidale:

### **Dottrina recente e giurisprudenza**

- Identità fatto generatore non è elemento strutturale delle o.s.
- Sufficiente identità prestazione e pluralità soggettiva
- Irrilevanza della unicità o pluralità del fatto generatore. Sufficienti fatti diversi ma collegati da nessi

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

«Se il FATTO DANNOSO e' IMPUTABILE a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno»

Due concezioni del «fatto dannoso»

- ❑ «Pluralità di azioni dolose o colpose»: simile al concorso di persone nel reato (dottrina minoritaria e risalente)
- ❑ «unicità del fatto dannoso quale evento dannoso» (Giur e dottrina prevalenti)



- Unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficienza causale più condotte
- valutazione unicità dalla sola prospettiva del danneggiato
- Irrilevante condotte lesive autonome o meno o identità o diversità dei titoli di responsabilità

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

Art. 2055 c.c. «responsabilità solidale»

PRINCIPIO CONSOLIDATO CASSAZIONE:

«l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate»

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

Art. 2055 c.c. «responsabilità solidale»

- Regola di mera causalità e irrilevanza della autonomia o meno delle piu' condotte causalmente efficienti
- Esigenza di rafforzamento delle ragioni del creditore danneggiato



Le questioni relative al grado di colpa e all'entità risarcimento da ciascun coobbligato rileva solo nei rapporti interni

Regresso COMMA 2

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

❑ Differenza con art. 2043 c.c.

art. 2043 c.c. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo in capo all'autore: si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento

art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso»: riguarda la posizione del danneggiato



responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

CRITICHE IN DOTTRINA SULLA LETTURA IN SENSO MERAMENTE  
CAUSALE DELL'ART. 2055 C.C.

DI MAJO

CASTRONOVO: valorizza i limiti della causalità per stabilire la responsabilità (i limiti intrinseci alla regola della condicio sine qua non)

- Peculiarità della solidarietà da illecito extracontrattuale: basata solo sull'efficienza concausale delle condotte determinanti il danno
- Riflessi sulla peculiare azione di regresso comma 2: gravità delle rispettive colpe e entità conseguenze
- Peculiari connotati rispetto al regresso ex art. 1299 c.c.



## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

❖ UNICO EVENTO DANNOSO E IRRILEVANZA DEI TITOLI ETEROGENEI:

GIUR. COSTANTE: CONCORSO RESP. CONTRATTUALE E EXTRCONTRATTUALE

**Tribunale Milano Sez. V Sent., 07/04/2021**

In tema di responsabilità solidale, l'art. 2055 c.c. richiede solo l'unicità del fatto dannoso imputabile fra loro autonome a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. La responsabilità solidale, pertanto, sussiste anche se l'evento dannoso è imputabile a fatti differenti commessi in momenti diversi da soggetti differenti, purché ciascuno di essi abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa.

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

TEMPERAMENTO NELL'ONERE DI MOTIVAZIONE DELL'«UNICA  
CATENA CAUSALE

«In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile. Nessuno può infatti essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare»

Corte di Cassazione Sez. Terza civile Sentenza N. 20192 del 25.09.2014

21/03/2022

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

Art. 2055 c.c. «responsabilità solidale»

- ❖ UNICO EVENTO DANNOSO E PLURALITA' DI TITOLI OMOGENEI CONTRATTUALI (caso del concorso inadempimenti progettista e appaltatore; caso del concorso inadempimenti infortunio sul lavoro)
- ❑ Fino al 1976, esclusa la solidarietà per mancanza di un'unica causa obligandi (secondo esegesi della solidarietà 1292 s. c.c.): ammessa solo domanda ALTERNATIVA per l'intero o PRO QUOTA
- ❑ Dalla Cass. n. 1 del 1976, estensione dell'art. 2055 c.c.

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

Art. 2055 c.c. «responsabilità solidale»

❖ UNICO EVENTO DANNOSO E PLURALITA' DI TITOLI OMOGENEI  
CONTRATTUALI

❑ Ora momento di graduale ripensamento

No estensione dell'art. 2055 c.c.  
ma rilettura in chiave causale dell'art. 1294 c.c.: CRITICA



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 28-11-2018) 11-03-2019, n. 6939

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 28-11-2018) 11-03-2019, n. 6939

"Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere.

Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire".

21/03/2022

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

**Cass. n. 24405 del 09/09/2021**

“quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, **non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale**, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.”

## **L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.**

Graduale rilettura delle norme sulla solidarietà ex art. 1294 c.c. in  
senso meramente causale

CRITICA

## L'azione di risarcimento del danno: corresponsabili e l'art. 2055 c.c.

### UNICO TEMPERAMENTO

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 28/01/2021, n. 1842 (rv. 660322-01)

il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero **non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti**, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessari

21/03/2022



---

## Litisconsorzio processuale unitario

Idea tradizionale azioni risarcitorie di condanna solidale: ex art. 1306 c.c. le obbligazioni solidali generano in sede processuale un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.)

Facoltà del creditore di rivolgersi a uno qualsiasi dei suoi debitori, esigendo l'intero, si trasmuta nel processo nella possibilità di instaurare il giudizio senza la necessaria presenza di tutti i condebitori.

No necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Tradizionale ipotesi di scindibilità delle cause anche in fase di gravame ex art. 332 c.c.

---

## Litisconsorzio processuale unitario

### Recente orientamento della Cassazione:

Sulla base della dinamica processuale il l.f. iniziale diventa unitario, con conseguente inscindibilità del cumulo di domande proposte

### LITISCONSORZIO UNITARIO PROCESSUALE (Cass. 25403/2019)

Attore agisce in giudizio contro più convenuti coobbligati in solido in base a titoli di responsabilità diversi (art. 2055 c.c.) chiedendo l'accertamento della misura delle rispettive responsabilità ed in ogni caso la condanna in solido, si determina un'ipotesi di LITISCONSORZIO UNITARIO PROCESSUALE.

La giurisprudenza delinea 3 casi:

---

## Litisconsorzio processuale unitario

a) Attore agisce nei confronti dei più asseriti condebitori in solido chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito ex art. 2055 c.c.

(1) se i convenuti (o terzi chiamati) non chiedono l'accertamento della responsabilità o del «modo di essere del rapporto comune»  
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO anche in fase di gravame, applicabilità art. 332 c.p.c., NO Impugnazione incidentale tardiva.

(2) I convenuti chiedono l'accertamento dell'inesistenza del rapporto principale, ovvero delle rispettive responsabilità, litisconsorzio nasce come facoltativo, ma diventa UNITARIO, applicabilità art. 331 c.p.c. e art. 334 c.p.c.

---

## Litisconsorzio processuale unitario

- b) attore propone domanda di condanna in solido nei confronti dei più convenuti, ma chiede anche che venga accertata la responsabilità dei più condebitori in base ai rispettivi titoli di responsabilità LITISCONSORZIO UNITARIO, applicabilità art. 331 c.p.c. e art. 334 c.p.c.
- c) attore propone domanda di condanna in solido di tutti i coobbligati «e/o» in via alternativa domanda di condanna pro quota in base ai rispettivi titoli di responsabilità LITISCONSORZIO UNITARIO, applicabilità art. 331 c.p.c. e art. 334 c.p.c.
- d) convenuto chiama in causa un terzo (processo iniziato come bilaterale, si costituisce anche il terzo chiamato):
- Chiamata del c.d. vero responsabile/legittimato passivo
  - Chiamata in garanzia del corresponsabile (nella specie in cui vengono dedotti titoli diversi: c.d. impropria)

---

## La chiamata del c.d. vero legittimato passivo

Cass., 15232/2021

**Primo Caso:** Azione di risarcimento danni (costi di ripristino) per infiltrazioni proposta dal proprietario dell'appartamento posto al piano terreno di un complesso condominiale nei confronti del proprietario dell'alloggio al piano superiore.

Il proprietario convenuto afferma la propria estraneità all'evento dannoso e chiama in giudizio il condominio che aveva effettuato alcuni lavori di ristrutturazione, indicandolo come unico responsabile.

- No domanda di condanna da parte del convenuto
- Terzo viene coinvolto nel processo solo al fine di rendergli opponibile l'effetto del giudicato.

LITISCONSORZIO UNITARIO unicità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

---

---

Il Condominio chiamato dal convenuto quale unico responsabile, potrà essere condannato in base alle prospettazione dell'attore?

La giurisprudenza ammette la c.d. estensione automatica della domanda di condanna attorea nei confronti del chiamato. Il terzo chiamato potrà essere condannato sulla base delle prospettazioni dell'attore, senza la necessità di una previa istanza (Cass., 516/2020; Cass., 5580/2018).

Il convenuto chiama in causa il terzo solo ai fini dell'**accertamento della sua esclusiva responsabilità**, senza che venga introdotto nel giudizio il distinto rapporto obbligatorio (di solito contrattuale) tra convenuto e terzo chiamato>

Cumulo sopravvenuto alternativo di azioni di condanna da parte dell'attore

---

**Secondo caso:** il proprietario convenuto non si limita a chiedere che venga accertata l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato, ma **formula domanda di garanzia**, affinché il chiamante rimanga indenne dall'eventuale condanna risarcitoria.

Il principio dell'estensione automatica della domanda NON opera

Il chiamato potrà essere condannato solo se l'attore ne formuli espressa istanza (Cass. 15232/2021).

---

## **Terzo caso:**

Il convenuto potrebbe limitarsi a proporre una **mera difesa**, indicando il terzo come vero responsabile:

- Se l'attore non dimostra il nesso causale fra la condotta del convenuto e il danno risulterà comunque soccombente nel processo;
- L'attore (se ritiene) potrà chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo indicato quale vero responsabile



---

## ESEMPIO IN MATERIA DI APPALTO

Committente conviene in giudizio appaltatore per danni strutturali all'opera eseguita ex art. 1669 c.c.,

il convenuto chiama in giudizio il subappaltatore ex art. 2055, co. 2, c.c. E non in forza del rapporto contrattuale che lo lega al terzo.

### AZIONI DIVERSE

Appaltatore ex art. 2055 c.c. formula domanda di regresso nei confronti del subappaltatore

---

## ESEMPIO IN MATERIA DI APPALTO E VIZI MATERIALE

Rapporto tra appaltatore convenuto e fornitore di materiale terzo chiamato: situazione analoga a quella delle c.d. «vendite a catena» (Cass. 9374/2020)

Appaltatore potrà invocare:

- azione redibitoria ex art. 1494 c.c. L'appaltatore proporrà domanda contrattuale non di «manleva», poiché il terzo è chiamato in causa come sua parte contrattuale, non quale corresponsabile.
- azione di garanzia per essere tenuto indenne da quanto versato a titolo di risarcimento danni al committente ex art. 1669 c.c. ex art. 2055 II co. c.c.

---

*(segue)*

Nel caso della chiamata del corresponsabile si forma un'ipotesi di litisconsorzio unitario processuale?

Sì, se il terzo chiamato formuli domande attinenti anche al rapporto dedotto in via principale dall'attore (es. fornitore chieda l'accertamento dell'insussistenza della responsabilità in capo al chiamante).

No, se il chiamato si limiti a contestare la fondatezza della domanda proposta in via principale, quanto in via di regresso formulata nei suoi confronti (es. fornitore esclude l'esistenza del diritto di regresso dell'appaltatore in forza di una specifica clausola contrattuale).

---

*(segue)*

Fase di impugnazione.

- Art. 331 c.p.c. inscindibilità delle cause, qualora il fornitore soccombente impugni anche il capo della sentenza avente ad oggetto la domanda principale. Tutte le parti del processo di primo grado dovranno essere parti del giudizio di appello. Applicabilità art. 334 c.p.c., possibilità per l'appaltatore di impugnare in via incidentale tardiva.

Diverso il caso in cui il fornitore censuri solo la domanda dipendente di garanzia, senza censurare anche quella principale determina l'applicazione dell'art. 332 c.p.c., trattasi, infatti, di due capi di sentenza fra loro autonomi. NO applicazione dell'art. 334 c.p.c. (Cass. 21366/2020; Cass. 24232/2013).

---

## Responsabilità da circolazione dei veicoli e opponibilità della sentenza resa senza il coinvolgimento dell'assicuratore

**Caso:** Il danneggiato pretende dall'assicuratore il pagamento della somma liquidata in suo favore dal giudice penale avanti alla responsabilità dell'assicurato danneggiante, accertata in sede penale in assenza dell'assicurazione.

Questione dell'opponibilità del giudicato all'assicuratore nelle ipotesi di **assicurazione obbligatoria**.

### **2 orientamenti**

A) PIU' RECENTE: l'assicuratore resta vincolato alla sentenza favorevole al danneggiato e contro il proprio assicurato, in ragione del principio dell'efficacia riflessa del giudicato: assicuratore titolare di un rapporto dipendente, rispetto a quello principale oggetto della sentenza (Cass. 4241/2013; Cass. 1359/2012; Cass. 10017/2005).

---

**Responsabilità da circolazione dei veicoli e opponibilità della sentenza resa senza il coinvolgimento dell'assicuratore.**

B) Più RISALENTE: La sentenza favorevole al danneggiato non è opponibile all'assicuratore rimasto estraneo al giudizio in cui viene accertata la responsabilità del proprio assicurato. Applicazione dell'art. 1306 c.c. Si esclude anche l'opponibilità in via riflessa del giudicato sfavorevole (Cass.10919/2011)

Attualmente: (contrasto)

Cass. 18325/2019 opera per orientamento più risalente

La sentenza favorevole al danneggiato ha però efficacia di prova documentale nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore: d. presunzione di verità

---

## Transazione e obbligazioni solidali

Art. 1304 c.c. transazione conclusa fra un debitore in solido e creditore non produce effetto nei confronti degli altri coobbligati salvo dichiarino di volerne profittare.

Cass. Sez. Un. 30174/2011 (conforme la giurisprudenza successiva Cass. 13877/2020; Cass. 2341/2016; Cass. 26613/2016) differenza fondamentale

TRANSAZIONE LIMITATA ALLA SINGOLA QUOTA (1)

TRANSAZIONE STIPULATA SULL'INTERO DEBITO (2)

---

## Transazione e obbligazioni solidali

### TRANSAZIONE LIMITATA ALLA SINGOLA QUOTA (1)

- La transazione produce i suoi effetti solo fra creditore e coobbligato transigente;
- Determina il venir meno del vincolo solidale fra transigente e altri obbligati;
- Riduzione del debito totale in misura pari alla quota di competenza del transigente;

Altri coobbligati NON possono aderirvi



---

## Transazione e obbligazioni solidali

### TRANSAZIONE STIPULATA SULL'INTERO DEBITO (2)

Si applica interamente l'art. 1304 c.c. Dichiarazione di adesione del coobbligato alla transazione: diritto potestativo (Cass. 16087/2018).

Nulla l'eventuale clausola che esclude la possibilità per gli altri coobbligati di aderirvi (Cass. 16087/2018).

Si ritiene nulla anche la c.d. clausola di riserva: creditore transige , ma si riserva di agire per il residuo nei confronti degli altri soggetti non transigenti. Ipotesi di nullità di protezione per il coobbligato rimasto estraneo.

---

## La prescrizione nel giudizio soggettivamente complesso

### Obbligazioni solidali art. 1310 c.c.

L'atto interruttivo della prescrizione posto in essere nei confronti di uno solo dei coobbligati produce i propri effetti anche nei confronti degli altri (es. notifica dell'atto di citazione – effetto interruttivo istantaneo del termine prescrizione).

No effetto sospensivo permanente della prescrizione (per tutta la durata del processo) nei confronti dei condebitori non coinvolti. Il condannato conserva comunque azione di regresso.

Rinuncia alla prescrizione: efficace solo nei confronti del rinunciante, perde il c.d. diritto di regresso.

---

## La prescrizione nel giudizio soggettivamente complesso

*(segue)*

Caso dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato, ma non dal convenuto.

Cass. 15869/2019; Cass. 31071/2019: effetto espansivo dell'eccezione di prescrizione proposta dal terzo in favore del chiamante inerte.

NO ipotesi di rinuncia tacita all'eccezione. Art. 1310 ult. co. c.c.

Nel primo precedente la Corte ammette che il debitore debba comunque dichiarare di volersene avvalere durante il processo. Nel secondo nulla viene riferito.

Unica condizione: dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli.

## DANNI FUTURI, profili risarcitori

Danni derivanti dal mancato sorgere di una situazione di vantaggio  
Es. Responsabilità medica: danno futuro inteso come esborso necessario per il danneggiato nella prosecuzione delle cure (Cass. 10616/2012).

Al fine di essere risarcito NO mera eventualità del pregiudizio futuro.

Necessario che il danno si verifichi

1. secondo la normalità e regolarità dello sviluppo causale;
2. la **rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli** sia configurabile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo

un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto

---

## DANNI FUTURI, profili risarcitori

L'esistenza del danno va valutata su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici (Cass. 24209/2019).

Sistema delle presunzioni che opera SOLO sul piano dell' «an»

Circa il «quantum» è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro

E' precluso al giudice esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Giurisprudenza ha escluso che ciò si verifichi nel caso del lavoratore che continui a lavorare, successivamente alla menomazione subito, poiché in questi casi il danneggiante ben potrà dimostrare la diminuzione del proprio reddito.



**Grazie per l'attenzione**

segreteria@muronilex.it